

ESENTE



15753/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA

- Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE

- Consigliere -

Oggetto

FAMIGLIA E
ISTITUTI AFFINI

Ud. 19/02/2013 - CC

R.G.N. 13550/2011

Cron. 15753

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13550-2011 proposto da:

PG

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 157, presso lo studio dell'avvocato MARCUCCI MARIA CRISTINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AGOSTINI ANNA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FL

- intimata -

avverso la sentenza n. 412/2011 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA del 4/03/2011, depositata il 15/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge



udito l'Avvocato Marcucci Maria Cristina difensore del ricorrente che
si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO
RUSSO che ha concluso come da relazione.

ey

In un procedimento di divorzio tra GP e LF, il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza in data 14/06/2010, affida il figlio minore esclusivamente alla madre, pone a carico del padre assegno di mantenimento per il figlio stesso e per l'altra figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, con revoca della assegnazione della casa coniugale alla moglie.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 15/3/2011, in riforma, assegna la casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, alla moglie.

Ricorre per cassazione il P, che pure deposita memorie difensive.

Non ha svolto attività difensiva la F.

La stessa Corte Costituzionale, (Corte Cost. 29 luglio 2008 n. 308), investita della questione di legittimità dell'art. 155 quater ^{C.C.} nella parte in cui prevede la cessazione dell'assegnazione, ove l'assegnatario conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, l'ha ritenuta infondata, interpretando la norma nel senso che debba essere sempre prioritariamente salvaguardato l'interesse dei figli minori (ai quali comunque devono essere equiparati i figli conviventi, maggiorenni, ma non autosufficienti economicamente).

Dunque la circostanza pacifica della nuova convivenza della madre, va sottoposta al vaglio del preminente interesse del figlio convivente, non autosufficiente economicamente del genitore.

La Corte di merito valuta concretamente tale interesse, collegato allo sviluppo psicofisico del giovane e al tempo trascorso nella casa coniugale, e dispone l'assegnazione di essa alla madre, nonostante la nuova convivenza. Si tratta di valutazione di merito, espressa con motivazione adeguata, insuscettibile di controllo in questa sede.

Va pertanto rigettato il ricorso. Nulla sulle spese, non avendo svolto attività difensiva la moglie.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

ly

Roma, 19 febbraio 2013

Il Presidente

[Handwritten signature]

Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo~~ TALARICO

Lele Z. 6

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **24 GIU. 2013**

Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo~~ TALARICO

Lele Z. 6